

## <https://leautonomie.it/> **Incarichi di elevata qualificazione nelle più recenti indicazioni della cassazione**

14/04/2025 Arturo Bianco [Pubblico Impiego](#)

La disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, con particolare riferimento al loro trattamento economico, costituisce una delle criticità su cui la nuova contrattazione collettiva nazionale di lavoro è chiamata ad intervenire.

Nel frattempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sottolineato l'ampiezza delle competenze delle amministrazioni, ivi compresa la disciplina dei compensi che possono loro essere attribuiti, ampiezza che non è intaccata dalla natura speciale che ha il conferimento di questi incarichi agli avvocati dipendenti dell'ente.

### **LA DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Come è noto, negli incarichi di elevata qualificazione convivono sia la individuazione dei dipendenti che sono chiamati a collaborare più direttamente con i dirigenti sia lo svolgimento dei compiti dirigenziali negli enti che ne sono sprovvisti. Ed ancora convivono sia l'assegnazione di compiti gestionali sia la natura assai qualificata delle attività che vengono svolte.

Con il contratto nazionale del triennio 2016/2018, CCNL 21 maggio 2018, le fonti di alimentazione delle risorse destinate al finanziamento del loro salario accessorio sono state unificate: siamo in presenza -come già era previsto negli enti senza dirigenti- di risorse che sono finanziate direttamente dal bilancio dell'ente. Esse si pongono quindi al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata, con il quale si può comunque stabilire un canale per garantire la possibilità di interscambio.

Viene chiarito al riguardo che il finanziamento del fondo per la contrattazione decentrata con risorse provenienti da quelle destinate al salario accessorio degli incaricati di elevata qualificazione è una scelta che appartiene alla competenza dell'ente, anche se occorre dare corso alla informazione preventiva ed all'eventuale confronto per *"la verifica della facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL"*.

Mentre il viceversa, cioè spostare risorse dal Fondo per la contrattazione al finanziamento delle elevate qualificazioni, è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

## **IL FINANZIAMENTO**

Le risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni sono quelle del 2017 e sono comunque comprese nel tetto del salario accessorio del 2016. Queste risorse possono essere aumentate (peraltro in deroga al tetto del salario accessorio) solamente in due casi.

In primo luogo, ove si registri un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

In secondo luogo, con quota parte dell'incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018; in tale ipotesi le risorse aggiuntive sono utilizzabili esclusivamente per il finanziamento della indennità di risultato, alla luce della natura variabile di tale incremento.

Si discute della possibilità di continuare ad utilizzare, nei comuni senza dirigenti ed a condizione che non vi sia un aumento del numero di questi incarichi rispetto a quelli assegnati alla data del 21.5.2018 (cioè alla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018), la possibilità prevista dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018, cioè il finanziamento di aumenti alle risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni con il corrispondente taglio delle capacità assunzionali. **Possibilità che la maggioranza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non ritiene più applicabile.**

## **LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI**

Per la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione la graduazione delle posizioni è una scelta che appartiene alla competenza dell'ente e le censure che possono essere mosse dal giudice del lavoro sono solamente quelle che fanno riferimento alla violazione dei vincoli procedurali ed alla illogicità e/o incoerenza delle argomentazioni che vengono utilizzate.

**Leggiamo testualmente che** *"per costante giurisprudenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedurali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni*

*non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio".*

## **GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AGLI AVVOCATI**

La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 8685 ha stabilito che agli avvocati dipendenti dell'ente devono applicare le regole dettate per tutto il restante personale, vincolo che si applica anche alla legislazione di tutte le regioni.

Viene in primo luogo affermato che *"in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta, come noto, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva; in particolare, l'atto con cui venga attribuito a un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto; questo orientamento, peraltro, è consolidato presso la giurisprudenza di legittimità.. né vale addurre che le regole del rapporto di pubblico impiego dovrebbero uniformarsi alla disciplina speciale dell'ordinamento della professione di avvocato degli enti locali, dovendosi tenere conto, infatti, che la ricorrente, ancorché avvocato, è un pubblico impiegato, con l'effetto che il suo rapporto con l'ente di appartenenza è inderogabilmente regolato dalla normativa sul pubblico impiego e dalla relativa contrattazione collettiva".*

Ci viene inoltre detto che *"la Consulta ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia ordinamento civile, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;* ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati, ed ha altresì ribadito che la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro".

Ed infine, *"con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato dalla stessa Corte che i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale"*.